



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

N. [REDACTED] SIUS
N. _____ ORD.

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze in funzione di Tribunale di Sorveglianza composto da:

dr. Rosario Lupo presidente
dr. Massimiliano Signorini giudice relatore
dr.ssa Francesca Fabbri giudice on.
dr. Roberto Seghi Rospigliosi giudice on.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del [REDACTED] ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza n. [REDACTED] SIUS in materia di **revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309/90** nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di [REDACTED] per sospensione della misura alternativa disposta ai sensi dell'art. 8 comma 4 del decreto legislativo 2/10/18 n. 121 difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED], che ha partecipato all'udienza in collegamento da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, come da sua richiesta;

esaminati gli atti;

udite le conclusioni delle parti;

considerato che:

l'interessato, già detenuto presso la Casa Circondariale [redacted] di [redacted] in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo pene n. [redacted] SIEP della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di [redacted] adottato in data [redacted], è stato ammesso all'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 DPR 309/90 – con provvedimento provvisorio del Magistrato di Sorveglianza di [redacted] confermato dal T.M. di [redacted] in funzione di Tribunale di Sorveglianza (ordinanza del [redacted]) – per seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso la comunità [redacted] di [redacted];

l'ingresso in comunità è avvenuto in data [redacted];

fin dall'inizio, tuttavia, [redacted] ha mantenuto un comportamento 'fortemente ostile' al trattamento ed alle regole della comunità;

con una prima relazione del [redacted], gli operatori della struttura (il coordinatore del programma ed il direttore terapeutico) hanno segnalato che l'interessato aveva assunto un ruolo di 'leader negativo' volto ad influenzare il resto del gruppo degli utenti e, se richiamato al rispetto delle regole, teneva atteggiamenti minacciosi ed aggressivi (ha distrutto una bacheca in dotazione alla camera di pernottamento, ha rovesciato un tavolo durante il momento del pranzo, ha rifiutato di svolgere le mansioni assegnategli invitando gli altri utenti a fare altrettanto);

dopo un incontro con i genitori, il fratello e la ragazza, il [redacted], al rientro nella comunità, ha introdotto sostanze stupefacenti nel centro nascondendole nelle parti intime, ammettendo 'la trasgressione' in un incontro con gli operatori avvenuto il giorno successivo al fatto;

con successiva relazione del [redacted], gli operatori della comunità hanno segnalato che permaneva un atteggiamento del soggetto 'prepotente, minaccioso ed intollerante' sia nei confronti degli operatori che degli altri ospiti della struttura, che venivano influenzati negativamente dal [redacted] o intimoriti con minacce;

più volte l'interessato ha spaccato oggetti e danneggiato beni della comunità, ha istigato gli altri utenti ad 'autogestirsi secondo logiche più vicine al carcere che alla comunità terapeutica', ha deciso e modificato a proprio piacimento l'orario della cena e, in una occasione, ha rifiutato di riconsegnare ad un operatore il telefono cellulare che era stato messo a sua disposizione per consentirgli di telefonare alla fidanzata;

il [redacted], in sostanza, ha continuato a condurre, all'interno della comunità, una sorta di 'vita parallela', secondo modalità e codici di comportamento verosimilmente appresi nell'ambiente carcerario (come istigare gli altri all'opposizione o indurli alla sottomissione con l'aiuto di altri utenti), con una 'totale assenza di compliance al trattamento ed alle regole basilari di convivenza' e di rispetto per l'altro, senza le quali non è possibile dare avvio e proseguire un trattamento terapeutico in forma residenziale, e con una sorta di 'senso di onnipotenza' che fa credere al soggetto di 'potersi muovere senza limiti e confini in ogni tipo di contesto';

gli operatori della comunità sottolineavano, nelle suddette note informative, che questa escalation stava mettendo a rischio, oltre che il paziente stesso, anche gli altri utenti della comunità e l'équipe della struttura, con una destabilizzazione dell'intero ambiente comunitario, per cui chiedevano che venisse sospeso con urgenza il programma che il soggetto avrebbe dovuto seguire, ma che di fatto non rispettava, presso il [redacted] di [redacted];

infine, con comunicazione del [redacted], il responsabile terapeutico della predetta comunità riferiva che il [redacted], in data [redacted], si era allontanato arbitrariamente dalla struttura e che alcuni ospiti del Centro avevano segnalato che il soggetto si era allontanato con uno zainetto nel quale aveva occultato un coltello da cucina, sottratto alla comunità;

il magistrato di sorveglianza, alla luce del quadro sopra descritto, con provvedimento del [redacted], ha disposto la sospensione cautelativa dell'esecuzione della misura alternativa, ai sensi degli artt. 51 *ter* legge n. 354/1975, 98 DPR n. 230/2000 e 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 121/2018, poiché 'l'escalation di comportamenti negativi segnalata con allarme dagli operatori del [redacted]

██████ non consente di indugiare e di attendere la decisione definitiva sul punto del Tribunale di Sorveglianza al quale, comunque, gli atti devono essere immediatamente trasmessi per le decisioni di competenza (sulla revoca o sostituzione della misura di comunità)';

il provvedimento è stato eseguito, alle ore ██████ del ██████, da operatori del Comparto di Polizia Ferroviaria di ██████, con accompagnamento del soggetto presso la Casa Circondariale di ██████, poiché il ██████ è stato sorpreso a bordo del treno 'Freccia Argento, tratta ██████, alle ore ██████ precedenti, nella Stazione F.S. di ██████: dal verbale risulta che, all'interno dello zainetto che il ██████ aveva con sé, è stato rinvenuto un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm. 22 ed un cacciavite a taglio di cm. 19, a conferma della sua pericolosità;

è stata infine acquisita relazione dell'U.S.S.M. di ██████ del ██████, dalla quale si evince che l'interessato, 'in ogni comunità residenziale ospitante anche terapeutiche, ha sempre manifestato non accettazione delle regole, poiché limitanti la sua autonomia gestionale, incostanza nei compiti assegnategli, livello di maturazione scarsissimo ed inesistente capacità a proiettarsi e percepirsi nel futuro, anche immediato', oltre che 'impermeabilità e refrattarietà' a qualunque forma di collaborazione con i Servizi;

risulta quindi evidente, alla luce della suddetta esposizione, che il comportamento del condannato, contrario alle prescrizioni impartite, appare del tutto incompatibile con la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova, oltre che pericoloso sia per sé che per gli altri utenti della comunità che lo ospitava;

appare, inoltre, altrettanto evidente che non sussistono i presupposti non solo per la prosecuzione della misura concessa ma neppure per la sostituzione della stessa con altra misura penale di comunità poiché il comportamento tenuto dal soggetto rivela chiaramente che il ██████ non è assolutamente disponibile ad accettare regole (anche quelle di normale e civile convivenza) che egli percepisce come unicamente volte a limitare la sua autonomia personale, spesso (male)intesa come 'senso di onnipotenza';

la misura in atto, provvisoriamente sospesa, deve essere quindi revocata;

ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto legislativo 02/10/18 n. 121, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di Sorveglianza deve determinare la pena da espiaire, tenendo conto della durata della misura concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso;

nel caso di specie, appare congruo determinare la pena ancora da espiaire in anni due di reclusione, considerato che il comportamento dell'interessato è stato, fin dall'inizio della misura alternativa (██████), fortemente oppositivo nei confronti delle regole della comunità e delle prescrizioni del programma terapeutico e socio-riabilitativo e che la scadenza definitiva della pena detentiva, che doveva essere eseguita nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. 309/90, è stata fissata al ██████, come risulta dall'ordine di scarcerazione per ammissione alla misura alternativa n. ██████ SIEP emesso ██████ dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ██████;

P.Q.M.

visti gli artt. 94 d.P.R. 309/90 e 8 del decreto legislativo n. 121 del 02/10/2018;
su conforme parere del P.M.;

- revoca la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a ██████ con provvedimento provvisorio del ██████ del Magistrato di Sorveglianza di ██████ e con provvedimento definitivo del ██████ del Tribunale per i Minorenni di ██████ in funzione di Tribunale di Sorveglianza;

- determina la pena detentiva ancora da espiare in anni due, pena già in esecuzione dal [REDACTED] in seguito al provvedimento di sospensione cautelativa della misura alternativa adottato dal Magistrato di Sorveglianza in data [REDACTED];
- dispone l'immediata trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di [REDACTED] per l'ulteriore corso dell'esecuzione ([REDACTED]).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni e notificazioni di rito.

Firenze, camera di consiglio del [REDACTED]

Il giudice relatore

Il presidente

Depositato in Cancelleria

Il _____
Il Cancelliere